



COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

Prot. n° 10854

Ordinanza n° 34 /99

IL SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione e l'attuazione delle stesse;

Visto che la succitata delibera demanda al Sindaco l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Constatato i provvedimenti di limitazione del traffico penalizzerebbero inutilmente, residenti, turisti, ed operatori economici che necessitano di raggiungere la propria residenza o per l'esercizio di determinate attività;

Ritenuto dover concedere ad alcune categorie di utenti permessi di transito in deroga a quanto prescritto dalle norme generali;

Vista la necessità di disciplinare le formalità necessarie alla richiesta e al rilascio dei succitati permessi di transito, salvo quanto previsto in materia di trasporti e veicoli di peso e dimensioni eccezionali;

Visto gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. l; 159 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Sentito il parere del Comando Polizia Municipale;

ORDINA

- a) che l'accesso e la circolazione con veicoli nelle Zone a Traffico Limitato siano consentite con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285;
- b) **I permessi di transito hanno carattere temporaneo o permanente e vengono rilasciati secondo le modalità qui di seguito indicate:**
- Permessi di carattere temporaneo hanno validità limitata ai giorni di permanenza degli ospiti o per il tempo strettamente necessario a specifiche operazioni. Vengono rilasciati ai propri ospiti dalle direzioni di attività turistico-ricettive (A.P.T., alberghi, agenzie immobiliari, amministrazioni di condomini, titolari di affittacamere e di appartamenti, ecc.). Detti soggetti, dovranno richiedere l'autorizzazione al rilascio di permessi di transito al Comando Polizia Municipale che curerà l'istruttoria, accerterà le necessità e rilascerà le prescritte autorizzazione tenendo apposito registro delle stesse adottando tutti i provvedimenti, le registrazioni e il controllo dei permessi rilasciati al fine di evitare abusi.
 - Permessi di carattere permanente hanno validità per tutto l'anno e potranno essere rinnovati per gli anni successivi, qualora non siano mutate le esigenze per cui erano stati rilasciati agli aventi diritto. Possono essere rilasciati ai residenti, a proprietari e loro congiunti di appartamenti stagionali, ad esercenti di imprese di autotrasporto di persone o di merci, per accompagnare e prelevare persone e consegnare o ritirare merci in esercizi, negozi od altre attività situate all'interno delle Zone a Traffico Limitato. Ai gestori ed ai loro dipendenti di negozi, esercizi pubblici, laboratori artigiani ed ogni altra attività economica. Possono essere rilasciati inoltre alle ditte di rifornimento di combustibili per riscaldamento altri usi connessi alle attività commerciali, alle ditte di espurgo pozzi neri e altre ditte per interventi urgenti di manutenzione tecnica.
- c) I permessi di circolazione per i casi o soggetti non compresi nei punti precedenti possono essere rilasciati soltanto con carattere temporaneo e limitato alle necessità contingenti. Competente l'accertamento delle necessità e al rilascio degli stessi è il Comando Polizia Municipale.



segue:



COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

pag. - 2 -

Ordinanza n. /99

- d) I permessi non autorizzano in nessun caso alla sosta su area pubblica e al transito ingiustificato in altri tratti della Z.T.L. che, se del caso, per situazioni di assoluta necessità contingente, devono essere richiesti al Comando Polizia Municipale, che ne accerterà la reale necessità e provvederà al rilascio degli stessi. In caso di richiesta di permesso di sosta, lo stesso può essere rilasciato, sempre per necessità inderogabili e contingenti a condizione che gli interessati non dispongano di aree private, fuori dalla carreggiata, idonee allo stazionamento e sosta dei veicoli.
- e) Salvo quanto previsto dalle norme in materia, i permessi alla circolazione verranno rilasciati alle seguenti condizioni:
- Il permesso di transito viene rilasciato agli aventi diritto unicamente per accedere con veicoli alla proprietà privata o luogo di destinazione all'interno della Z.T.L., per entrare o uscire dalle stesse utilizzando il tragitto più breve. I conducenti dei veicoli dovranno adottare tutte le cautele possibili per evitare pericolo per i pedoni ai quali dovrà essere comunque data la precedenza attendendo che si spostino dal tragitto per consentire il passaggio. La velocità dei veicoli in transito dovrà essere particolarmente moderata ovvero a passo d'uomo.
 - Il permesso di transito dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Stradale: Non può essere utilizzato per fini diversi o periodo superiore a quello concesso.
 - L'istruttoria, l'accertamento dei requisiti ed il rilascio dei permessi di carattere permanente e quando di competenza, anche temporaneo, compete al Comando Polizia Municipale. I permessi di transito e le autorizzazioni, possono essere in ogni momento ritirati per ripetuti abusi o per eseguire accertamenti e variazioni. Il permesso di transito va sempre ritirato nel caso di accertate manomissioni o contraffazioni, salvo quanto da altre disposizioni di legge di carattere penale o amministrativo
 - Il permesso di transito consiste in un cartellino di colore giallo delle dimensioni di cm. 12,00 x 18,00 con l'intestazione del Comune di Jesolo - Polizia Municipale, con disegnato un disco di colore verde con la scritta "Permesso di Transito". Dovranno inoltre essere riportati gli estremi della targa o altro del veicolo autorizzato e se necessario il nome del titolare del permesso, l'indicazione se permanenti o temporanei e il periodo di validità. Dovranno indicare chiaramente il punto, numero civico, all'interno della Zona a Traffico Limitato per cui il permesso è stato rilasciato.
- f) **Sono esclusi da atti autorizzativi e da limitazioni le seguenti categorie di veicoli:**
- I veicoli di servizio delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco per l'espletamento delle attività d'istituto; i veicoli di soccorso, e quelli addetti alla rimozione dei veicoli, i taxi e i veicoli da rimessa che possono, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della loro attività, transitare e sostare nella Z.T.L.
 - Sono esclusi inoltre da atti autorizzativi, i veicoli della nettezza urbana, dei veicoli comunali in servizio per manutenzioni e pronto intervento, i veicoli di servizio per manutenzione dell'acquedotto, dell'ENEL, delle aziende di gestione dei servizi telefonici, dell'erogazione del gas, i veicoli delle Poste e Telecomunicazioni e degli istituti di vigilanza privata, rimanendo salva la disposizione che il transito e la sosta devono essere effettuati per motivi connessi alle necessità dell'intervento.
 - Altresì, sono esclusi da atti autorizzativi i veicoli al servizio di persone invalide, con limitata o impedita capacità motoria, muniti del prescritto contrassegno di cui all'art. 5 del D.P.R. 27/4/78 n. 384, questi, possono anche sostare, all'interno della Zona a Traffico Limitato, al di fuori degli spazi a loro riservati, senza limite di tempo.
 - L'ospite in arrivo, che per la prima volta ha la necessità di raggiungere la residenza, all'interno della Z.T.L., è esentato dall'essere in possesso del permesso di transito.
- g) Le autorizzazioni di cui al punto (b) rilasciate negli anni precedenti alle ditte o ai titolari di attività ricettive, se non sono intervenute modifiche giuridiche, civili o amministrative, sono valide anche per gli anni successivi
- h) I permessi di transito rilasciati per la Zona Residenziale di "Largo Tempini" Centro Commerciale" sono validi anche per la Z.T.L. per gli scopi già citati.

segue:





COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

pag. - 3 -

Ordinanza n. /99

- i) Nella Zone a Traffico Limitato, in corrispondenza delle intersezioni con le strade laterali, i veicoli provenienti da quest'ultime, quando necessitano di attraversare semplicemente la strada interessata dalla Z.T.L., sempre che non debbano percorrere tratti di questa anche se per pochi metri, possono eseguire la manovra, anche se non in possesso di permesso di transito. I conducenti dei veicoli che attraversano, dovranno usare le stesse cautele e comportamenti previsti per i possessori di permesso di transito.
- j) Sulle Zone a Traffico Limitato, in corrispondenza delle principali intersezioni, dovranno essere usate transenne mobili di ripetizione della segnaletica di Z.T.L. come da autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prot. 5060/1 del 05/12/97. Sulle strade laterali di accesso dovrà essere posta adeguata segnaletica di preavviso della Zona a Traffico Limitato e quelle principali tale segnaletica dovrà essere posizionata anche su transenne mobili;
- k) La mancata osservanza delle prescrizioni e condizioni previste per i permessi di transito comporta la violazione e le conseguenti sanzioni previste dall'art. 7 comma 14° del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285.


Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia di circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Stradale, sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore alla data della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 17 MAR. 1999



IL SINDACO
Dott. Renato MARTIN